



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI-UFF.VIII**

PROT. 8515

ROMA,

06 MAG. 2004

UFF. DI RIF.:VIII
DR.ANTONINA DI MARIA-DIRIGENTE-
TEL.06.58492225;FAX-0658492416;
DR.A.CANNOLETTA-TEL.06584953238.

**SPETT.LE F.I.S.H.-ONLUS
VIA GIUSEPPE CERBARA,20
00147 - ROMA
(Rif. Nota del 31-3-2004)
FAX 06 - 5130317**

OGGETTO: Art.11, comma 12 OM n.90 del 21-5-2001 - Alunni in situazione di handicap.

A riscontro della nota sopradistinta, si fa presente che l'abrogazione della legge n.9/1999 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, effettuata dalla legge n.53/2003, non comporta anche l'automatica caducazione dell'art.11, comma 12 dell'OM n.90 del 21-5-2001.

L'intervenuta abrogazione delle norme sull'obbligo scolastico si colloca in uno scenario normativo che prevede la progressiva estensione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno di età o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica. Tale progressiva estensione è rimessa ai decreti legislativi di attuazione della legge n.53/2003, fermo restando che il principio di una formazione obbligatoria fino al diciottesimo anno è già definitivamente sancito dalla legge stessa.

Attualmente, è stato già emanato il decreto legislativo 19-2-2004.n.59, concernente la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado).

Il decreto predetto prevede all'art.16 che restano in vigore - in attesa del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c) della legge 28/3/2003,n.53, l'obbligo scolastico di cui all'art.34 della Costituzione - le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione. Viene, in tal modo, indirettamente confermata l'obbligatorietà della frequenza del primo ciclo.

Si esprime l'avviso, inoltre, che l'obbligatorietà del primo anno di istruzione secondaria superiore scaturisca anche dall'art.3, comma 94, della legge 24-12-2003,n.350 (legge finanziaria 2004), che ha previsto la gratuità per l'iscrizione e la frequenza di tale anno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In attesa della emanazione del decreto legislativo sopramenzionato, non sembra opportuno recare alcuna modifica all'OM n.90 del 21-5-2001, che, del resto, è coerente con le disposizioni di cui alla legge quadro 5-12-1992, n.104.

La richiesta di codesto Ente di far conseguire il diploma di licenza media agli alunni in situazione di handicap, per il solo fatto che i medesimi sono in una posizione di disabilità, necessita di una disposizione di legge ad hoc e non di una norma di rango secondario.

Questo Ministero non mancherà, come richiesto, di sensibilizzare le Commissioni di esame, nella prospettiva che gli allievi che ne abbiano la potenzialità conseguano il diploma, titolo che non può essere aprioristicamente garantito se non da specifica norma di legge integrativa della legge quadro appena citata.

IL DIRETTORE GENERALE
SILVIO CRISCUOLI

handicapom90.doc